

La cara “via” per il pensionamento

GIANLUCA STANZIONE

Il caso

Una dipendente della Regione risolve consensualmente il rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2008. All'atto della cessazione dal servizio, vanta un'età anagrafica di 52 anni e un'anzianità contributiva di 29 anni (cfr. posizione assicurativa presso Inpdap dal 01/01/1978 al 31/12/2007)

Alla legge vigente quali sono i requisiti minimi per poter andare in pensione e quali evoluzioni è possibile prevedere in seguito?

Il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del 60° anno di età e al versamento di almeno 20 anni di contribuzione (art. 11, L. n. 724/1994).

Il diritto alla pensione di anzianità, invece, è subordinato:

- dal 1° gennaio 2008 al compimento del 58° anno di età e al possesso dei requisiti minimi di anzianità contributiva e assicurativa di 35 anni, o almeno al compimento di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (l. n. 247/2007);
- dal 1° luglio 2009 al compimento del 59° o 60° anno di età e al possesso dei requisiti minimi di anzianità contributiva e assicurativa di 36 o 35 anni,

o almeno al compimento di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (l. n. 247/2007);

- dal 1° gennaio 2011 al compimento del 60° o 61° anno di età e al possesso dei requisiti minimi di anzianità contributiva e assicurativa di 36 o 35 anni, o almeno al compimento di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (l. n. 247/2007);
- dal 1° gennaio 2013 al compimento del 61° o 62° anno di età e al possesso dei requisiti minimi di anzianità contributiva e assicurativa di 36 e 35 anni, o almeno al compimento di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (l. n. 247/2007).

Il tutto con decorrenza del trattamento di quiescenza:

- per vecchiaia, dall'inizio del secondo trimestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione (l. n. 247/2007, che, tuttavia, impegna il Governo a definire, entro il 31 dicembre 2011, la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico a regime);
- per anzianità, con un monte contributivo inferiore a 40 anni, ove il raggiungimento dei requisiti sia avvenuto entro il 31 marzo o 30 giugno, oppure entro il 30 settembre o 31 dicem-

bre, dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio dell'anno successivo (l. n. 243/2004);

- per anzianità, con un monte contributivo di 40 anni, dall'inizio del trimestre successivo a quello in cui si maturano i requisiti anagrafici e di contribuzione ((l. n. 247/2007, che, tuttavia, impegna il Governo a definire, entro il 31 dicembre 2011, la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico a regime).

Rimane ferma la possibilità della liquidazione della pensione in base al sistema retributivo ove siano stati raggiunti almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (art. 1, co. 12-13, L. n. 335/1995).

Diversamente, a valere è l'applicazione di un sistema di calcolo misto, cioè in parte secondo il criterio retributivo, in parte secondo il criterio contributivo, rispettivamente per i periodi che cadono prima e per quelli che cadono dopo tale data.

A fronte dell'attuale posizione contributiva (29 anni di servizio), raggiunta l'età pensionabile, quale sarà l'importo mensile netto della pensione?

Stante la possibilità di accedere alla sola pensione di vecchiaia, l'importo mensile della pensione

andrà calcolato secondo il sistema di calcolo misto.

Quanto varia l'importo di cui al punto precedente, aggiungendo 4 anni di contribuzione (riscatto laurea) al costo di circa 31.000 euro?

L'importo varia considerevolmente in quanto il riscatto degli anni di laurea consentirebbe di mantenere il sistema di calcolo retributivo.

In particolare, ai fini della conservazione di tale sistema di calcolo, è necessario il riscatto di almeno un anno di laurea, condizione indefettibile per il rispetto dei requisiti di legge, vale a dire per il possesso, al 31 dicembre 1995, di almeno 18 anni di anzianità contributiva.

Ne consegue che, al raggiungimento del 60° anno di età, a fronte di una posizione contributiva di 30 anni, l'importo della pensione potrebbe essere pari a circa 1.080 euro mensili netti.

Laddove, invece, si volesse optare per il riscatto di tutti gli anni di laurea, è ragionevole supporre che, al raggiungimento del 60° anno di età, a fronte di una posizione contributiva di 33 anni, l'importo della pensione potrebbe corrispondere a circa 1.180 euro netti.

Rimane fermo che per il dipendente da pubbliche amministrazioni iscritto alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug, la domanda di riscatto va presentata, alla sede provinciale Inpdap competente per territorio, in costanza di rapporto di lavoro ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla cessazione.

Il tutto con la possibilità di dilazionare il pagamento degli oneri da riscatto, in 120 rate mensili, senza

applicazione di interessi per la rateizzazione (cfr. art. 77, lett. a, l. n. 247/2007, per cui: «gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»).

Eventuali anni in più di contribuzione volontaria fino al raggiungimento del minimo, quanto costano mensilmente e quale beneficio economico comportano?

Per ogni anno di contribuzione volontaria dovrebbero pagarsi presumibilmente circa 800 euro mensili.

L'eventuale contribuzione volontaria per 2 anni, in aggiunta al riscatto di tutti gli anni di laurea, di fatto consentirebbe di maturare un monte contributivo di 35 anni, tale da fondare, al raggiungimento dell'età pensionabile, un importo del trattamento previdenziale pari a circa 1.260 euro mensili netti.

I contributi volontari vanno versati all'Inps o all'Inpdap?

I contributi volontari vanno versati all'Inpdap, previa presentazione di domanda alla competente sede provinciale.

I versamenti devono essere effettuati entro il trimestre successivo a quello di riferimento, di regola tramite bollettino di c/c postale.

La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi

precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancato versamento di contributi, la futura pensione sarà versata dall'Inps? E' necessario fare una ricongiunzione, e se sì, come e quanto costa?

Il dipendente da pubbliche amministrazioni iscritto alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug, che cessi dal servizio senza avere maturato i requisiti del diritto a pensione ha titolo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria (Inps) per il corrispondente periodo di iscrizione al regime sostitutivo (Inpdap) (il che di fatto avviene trasferendo nell'assicurazione generale obbligatoria la contribuzione a suo tempo versata nel fondo alternativo).

Di fatto l'iscritto, cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, deve presentare domanda di costituzione della posizione assicurativa all'Ufficio Provinciale Inpdap, indicando la sede Inps dove intende trasferire i contributi.

Di conseguenza, se non richiesto, la futura pensione sarà versata dall'Inpdap.

Naturalmente, lo svolgimento di un nuovo lavoro, se prestato nel privato, imporrà la costituzione di una posizione assicurativa presso l'Inps valida anche per il corrispondente periodo di iscrizione al regime sostitutivo, a costo zero per il contribuente.

Riepilogo

Possibili soluzioni a fronte di un'età anagrafica di 52 anni e di un monte contributivo di 29

anni. La stima degli importi, per quanto concerne il costo della contribuzione volontaria annua e l'ammontare del trattamento pensionistico, è da intendersi meramente indicativa

A) pensione di vecchiaia:

- a. ipotesi senza riscatto: 2015 (età anagrafica 60 anni) – monte contributivo 29 anni, per un importo mensile di pensione non determinabile (SCM);
- b. ipotesi con riscatto: 2015 (età anagrafica 60 anni) – monte contributivo 30 anni, a fronte del riscatto di un anno di laurea al costo di 7.750 euro, per un importo mensile netto di pensione di circa 1.080 euro (SCR);
- c. ipotesi con riscatto: 2015 (età anagrafica 60 anni) – monte contributivo 33 anni, a fronte del riscatto di quattro anni di laurea al costo di 31.000 euro, per un importo mensile netto di pensione di circa 1.180 euro (SCR);
- d. ipotesi con riscatto: 2015 (età anagrafica 60 anni), monte contributivo 35 anni, a fronte del riscatto di quattro anni di laurea al costo di 31.000 euro, e del versamento, dal 1.1.2008, di

contributi volontari per 2 anni al costo di circa 10.000 euro all'anno, per un importo netto mensile di pensione di circa 1.260 euro (SCR).

B) pensione di anzianità:

- a. ipotesi senza riscatto: 2016 (età anagrafica di 61 anni) – monte contributivo di 36 anni – a far tempo dal 1.1.2008, versamento di contributi volontari per 7 anni per un costo complessivo di 70.000 euro, per un importo mensile di pensione non determinabile (SCM);
- b. ipotesi senza riscatto: 2017 (età anagrafica di 62 anni) – monte contributivo di 35 anni – a far tempo dal 1.1.2008, versamento di contributi volontari per 6 anni per un costo complessivo di 60.000 euro, per un importo mensile di pensione non determinabile (SCM);
- c. ipotesi con riscatto: 2015 (età anagrafica di 59 anni) – monte contributivo 40 anni – a fronte del riscatto di 4 anni di laurea al costo di 31.000 euro, e del versamento, dal 1.1.2008, di contributi volontari per 7 anni per un costo complessivo di 70.000 euro, per un importo netto di pensione di circa 1.450

euro (SCR);

- d. ipotesi con riscatto: 2017 (età anagrafica di 62 anni) – monte contributivo di 35 – a fronte del riscatto di 4 anni di laurea al costo di 31.000 euro, nonché, a far tempo dal 1.1.2008, del versamento di contributi volontari per 2 anni per un importo complessivo di circa 20.000 euro, per un importo mensile netto di pensione di circa 1.260 (SCR);
- e. ipotesi con riscatto: 2016 (età anagrafica di 61 anni) – monte contributivo di 36 anni – a fronte del riscatto di 4 anni di laurea al costo di 31.000 euro, e del versamento, dal 1.1.2008, di contributi volontari per 3 anni per un costo complessivo di circa 30.000, per un importo mensile netto di pensione di circa 1.300 euro (SCR);
- f. ipotesi con riscatto: 2017 (età anagrafica di 62 anni) – monte contributivo di 35 anni – a fronte del riscatto di 4 anni di laurea al costo di 31.000 euro, e del versamento, dal 1.1.2008, di contributi volontari per 2 anni per un costo complessivo di circa 20.000, per un importo mensile netto di pensione di circa 1.260 euro (SCR).

A) PENSIONE VECCHIAIA

	ETÀ ANAGRAFICA PENSIONABILE	COSTI	IMPORTO MENSILE NETTO PENSIONE
a.	ipotesi senza riscatto: 60 anni	nessuno	non determinabile
b.	ipotesi con riscatto: 60 anni	7.750 euro	1.080 euro
c.	ipotesi con riscatto: 60 anni	31.000 euro	1.180 euro
d.	ipotesi con riscatto: 60 anni	51.000 euro	1.260 euro

B) PENSIONE ANZIANITÀ

	ETÀ ANAGRAFICA PENSIONABILE	COSTI	IMPORTO MENSILE NETTO PENSIONE
a.	ipotesi senza riscatto: 61 anni	70.000 euro	non determinabile
b.	ipotesi senza riscatto: 62 anni	60.000 euro	non determinabile
c.	ipotesi con riscatto: 59 anni	101.000 euro	1.450 euro
d.	ipotesi con riscatto: 62 anni	51.000 euro	1.260 euro
e.	ipotesi con riscatto: 61 anni	61.000 euro	1.300 euro
f.	ipotesi con riscatto: 62 anni	51.000 euro	1.260 euro